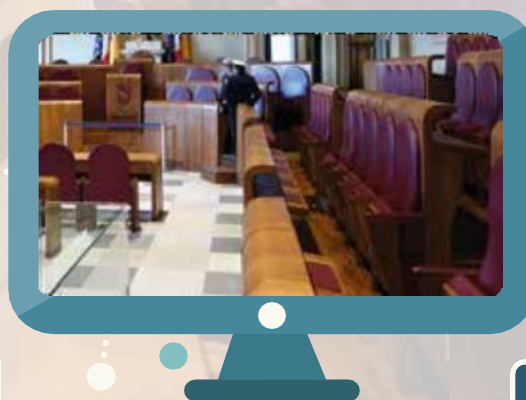




REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ TELEMATICA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA GIUNTA

**Istruzione tecniche,
Linee guida, Note e Modulistica**



25

marzo 2021

A cura di
Stefania Dota – Vice Segretario Generale

con la collaborazione di **Daniele Formiconi** – Responsabile Area Riforme Istituzionali, Status Amministratori; **Maria Rosaria Di Cecca** – Responsabile Ufficio Affari istituzionali; **Giusy Vitale** – Responsabile Ufficio Conferenza dei Consigli Comunali

e di **Riccardo Narducci** – Studio Narducci

Indice

Premessa	4
Inquadramento generale.....	6
Modulistica	9
Schema di regolamento per lo Svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica	9
Proposta di Deliberazione consiliare	18
Appendice 1 Pareri del Ministero dell’Interno	20
Appendice 2 Circolare del 27 ottobre 2020 del Ministero dell’Interno	26

PREMESSA

Il 25° quaderno operativo dell'ANCI nasce dalle segnalazioni giunte all'Associazione, in questo ultimo anno, da parte dei Comuni impegnati a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19, circa le modalità più opportune per consentire il regolare svolgimento delle sedute dei propri organi in un contesto eccezionale che ha profondamente innovato le modalità di funzionamento degli stessi.

Si è voluto dunque fornire un modello di Regolamento, frutto delle esperienze maturate dalle Amministrazioni locali in questi mesi, che potesse dettare indirizzi operativi in un'ottica di massima semplificazione delle procedure. In tal senso, rilevante è stato anche il contributo apportato dalla Conferenza nazionale dei Consigli comunali dell'ANCI.

Come si dirà più ampiamente in seguito, il decreto legge n. 18/2020, al fine di contrastare l'epidemia da Covid-19, prevede la possibilità che le sedute dei Consigli e delle Giunte comunali possano svolgersi con la modalità della videoconferenza anche nel caso in cui non sia prevista e disciplinata dal Regolamento sul funzionamento dell'organo assembleare. Viene, quindi, lasciata all'autonomia degli Enti la "facoltà" di scegliere, per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali – e, per analogia, anche degli organismi interni ai Consigli quali le Commissioni e le Conferenze dei capigruppo - il sistema della videoconferenza in luogo della presenza fisica, nel rispetto di alcune misure minime a garanzia della regolarità della riunione. Tale facoltà è stata poi ribadita anche nei successivi provvedimenti legislativi di modifica della normativa citata.

Lo schema di Regolamento oggetto del presente Quaderno, inoltre, fornisce utili indicazioni circa lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità mista (in presenza e "da remoto") e le votazioni a scrutinio segreto per le riunioni in videoconferenza. A tal proposito, l'ANCI proporrà ulteriori norme di semplificazione, in vista delle prossime consultazioni elettorali, dei primi adempimenti seguenti ad esse, quali, ad esempio la nomina della Commissione Elettorale che prevede oggi il voto segreto.

Infine, il Quaderno è corredato da un'Appendice recante i più recenti pareri espressi dal Ministero dell'Interno in materia e la Circolare della Direzione Centrale per le Autonomie - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 27 ottobre 2020 che fornisce chiarimenti sull'applicabilità o meno alle sedute di giunta e consiglio comunale delle disposizioni del DPCM del 18 ottobre 2020 recante "ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Si evidenzia che lo schema di Regolamento proposto nel presente Quaderno operativo ha l'obiettivo di poter essere applicabile anche oltre il periodo di emergenza pandemica, ossia tutte le volte in cui l'organo consiliare potrà essere chiamato a riunirsi in modalità da remoto, anche in via ordinaria.

INQUADRAMENTO GENERALE

L'articolo 7 del TUEL stabilisce che *“il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare (...) per il funzionamento degli organi ...”*.

La potestà auto-organizzativa deve svolgersi all'interno delle previsioni statutarie, ponendosi in un contesto di sostanziale subordinazione, pur se non disgiunto da un criterio di separazione delle competenze, tra statuto e regolamento, come peraltro sancito dall'art. 4, comma 3, della legge n. 131/2003, ai sensi del quale l'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie (Cass. civ., Sezioni Unite, 16 giugno 2005, n. 12868).

Occorre inoltre considerare quale primario riferimento l'art. 38, c. 2, Tuel, per il quale: *«Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. (...)»*

In tale contesto, l'articolo 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Cura Italia), ha stabilito che, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato – allora – dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del TUEL, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

La finalità del citato art. 73 è di garantire la funzionalità degli organi elettivi in condizioni di sicurezza, proprio in ragione della situazione di emergenza, ferma restando l'autonomia degli organi locali nell'individuare e disciplinare le modalità più opportune per consentire lo svolgimento delle sedute a distanza – qualora non già stabilite nel regolamento – nel rispetto dei criteri recati dalla norma stessa.

Si evidenzia che la disposizione di legge - il cui termine di vigenza è stato prorogato al 30 aprile p.v. dal decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, - ***lascia la “facoltà” (e non impone un obbligo) agli enti locali di determinare le modalità di svolgimento delle riunioni dei propri***

organi sulla base dell'inciso "possono riunirsi secondo tali modalità", ed è finalizzata a garantire la funzionalità degli organi elettivi (nonché delle giunte comunali) - e per analogia anche gli organismi interni ai consigli, quali le commissioni e le conferenze dei capigruppo.

Tale facoltà e non obbligo di convocazione dei consigli e delle giunte comunali "da remoto", è confermata sia dal parere del Ministero dell'Interno del 4 agosto 2020 sia dall'interpretazione del citato DPCM del 18 ottobre 2020 resa nella Circolare del 27 ottobre 2020 in cui il Viminale chiarisce che: "Nell'espressione "riunioni delle pubbliche amministrazioni" non sembrano annoverabili quelle degli organi collegiali di promanazione elettiva".¹

Dunque, una volta optato per la facoltà concessa dalla normativa speciale sopra citata per lo svolgimento delle sedute in modalità di videoconferenza, è rimessa alla determinazione del sindaco/presidente del consiglio l'individuazione dei criteri di trasparenza e tracciabilità (a garanzia della pubblicità delle sedute come previsto dal comma 7 dell'art. 38 del TUEL) ed è demandata al segretario comunale, ai sensi dell'articolo 97 del TUEL, la certificazione della regolarità della seduta.

In condizioni ordinarie, la pubblicità è garantita, tra l'altro, con l'ammissione del pubblico nella sala ove si svolgono le riunioni. Tale modalità, nel persistere della fase emergenziale, è esclusa o limitata anche nel caso di riunioni che si svolgano con la presenza fisica dei consiglieri nelle aule comunali. Le sedute in videoconferenza, proprio sulla base dei criteri di trasparenza che sono individuati dal presidente/sindaco in virtù della normativa speciale, potrebbero, pertanto, essere organizzate in modalità *streaming* in diretta o "*on demand*". Inoltre, per le convocazioni in modalità videoconferenza, la pubblicità può essere garantita anche con la registrazione della seduta e la pubblicazione della stessa sul sito del Comune.

In ogni caso, anche nell'eventualità in cui non si fosse optato per tale scelta, a garanzia della pubblicità, si potrebbe procedere alla pubblicazione, sul sito dell'ente, dei relativi verbali. In tal senso, si richiama la sentenza n. 958/2014 del 18/07/2014 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) emessa in materia di pubblicità dei lavori delle commissioni (valida, in questo caso, anche per il consiglio). Il T.A.R., infatti, in base al citato art. 38 del TUEL, ha sostenuto che "*chiunque può assistere ai lavori delle*

¹ L'inciso è riferito alla disposizione di cui all'art. 1, lett. d), punto 5, del D.P.C.M. 18 ottobre 2020, con la quale si stabilisce, tra l'altro, che "*nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza salvo la sussistenza di motivate ragioni*".

Commissioni senza doverne spiegare le ragioni (...) Ne consegue che non può denegarsi al cittadino l'accesso ai verbali che sono il resoconto delle sedute delle Commissioni". Considerato che durante le sedute consiliari o delle commissioni, di norma, non è consentito al pubblico interloquire direttamente con i consiglieri partecipanti, l'esibizione successiva dei verbali soddisferebbe, dunque, sia le esigenze di pubblicità dei lavori come previsto dall'art. 38 sia la pubblicità degli atti ai sensi dell'art. 10 del TUEL sia l'esigenza di trasparenza dettata dall'art.1 del d.lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Si evidenzia, da ultimo, che il Ministero dell'Interno, con il parere del 10 novembre 2020, ha precisato che le sedute del consiglio in videoconferenza sono una riproposizione virtuale del consiglio tenuto in presenza, pertanto trova applicazione, anche da remoto, la medesima disciplina di cui si è dotata l'amministrazione comunale per lo svolgimento dei consigli.

La proposta di articolato che segue, dunque, è rivolta ad una regolamentazione complessiva e coordinata di questa modalità di svolgimento delle sedute con il Regolamento generale del Consiglio comunale al quale fare riferimento per quanto non direttamente stabilito dalla medesima proposta.

**SCHEMA DI REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI
IN MODALITÀ TELEMATICA**

**Art. 1
Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto, in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza, su decisione del Presidente del Consiglio comunale, sentiti i Capigruppo.
2. Il medesimo regolamento, si applica anche alle sedute delle Commissioni consiliari e delle riunioni della Giunta, con le precisazioni contenute nell'articolo 13.

**Art. 2
Principi e criteri**

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:
 - a) pubblicità: le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche (*eventuale*) e sono trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale del comune. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo il Regolamento generale del Consiglio comunale, le riunioni della Giunta, della Conferenza dei capigruppo e delle Commissioni, secondo quanto indicato all'articolo 13. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alternazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;
 - c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei

relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3 **Requisiti tecnici**

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta e ove necessario del Consiglio comunale;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4 **Convocazione**

1. Il Presidente del Consiglio comunale convoca le sedute del Consiglio mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica *(eventuale) istituzionale attivato dall'Ente per / (oppure) comunicato da ogni Consigliere comunale*. Allo stesso modo è informato il Segretario comunale e eventualmente il vice Segretario.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere

allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.

3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento generale del Consiglio comunale.
4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti della Giunta comunale e/o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.
5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
6. L'avviso di convocazione è inoltrato se del caso, ovvero se previsto dal Regolamento generale del Consiglio comunale, anche ad altri soggetti istituzionali (Prefetto, Organo di revisione, ecc.).
7. Con l'avviso di convocazione sono indicati, per ciascun argomento, le modalità di accesso alla relativa documentazione e l'ufficio che la detiene; (*eventuale*) la documentazione può essere resa disponibile sugli spazi disponibili (cartella) della piattaforma, ad accesso riservato per ciascun consigliere, al quale sono previamente rese noti le modalità per accedervi.
8. La presentazione di ulteriore documentazione può avvenire mediante deposito presso l'ufficio competente, (*eventuale*) o nella cartella condivisa con accesso da parte del Consigliere, o mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica del Consigliere medesimo.

Art. 5

Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8.
3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio, di sue articolazioni o della Giunta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6
Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7
Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale deve essere presente il Presidente del Consiglio comunale e qualora possibile il Segretario comunale o suo sostituto. In caso di impossibilità del Segretario comunale, o del suo sostituto, ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97, Tuel.
2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio comunale secondo le prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio comunale.
3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino 30 minuti per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;
 - b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per

gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento generale del Consiglio comunale. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato di – rinvio al tempo di sospensione previsto dal Regolamento per le sedute in presenza – (vedasi Regolamento generale Consiglio comunale se applicabile in materia) per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

4. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio comunale.
5. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Presidente si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai Consiglieri e l'ottenimento dei pareri necessari.
6. Ciascun atto che debba essere posto all'esame del Consiglio in corso di seduta e che non sia sottoposto a preventiva iscrizione all'ordine del giorno, è depositato, in formato non modificabile e nei termini previamente fissati in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, mediante la sua allegazione negli appositi spazi disponibili (cartelle) sulla piattaforma informatica.
7. In caso di presentazioni di mozioni urgenti ed interrogazioni poste al di fuori dell'ordine del giorno della seduta si rinvia alle modalità di trattazione stabilite dal Regolamento generale del Consiglio comunale.

Art. 8 ***Sedute in forma mista***

1. Le sedute del Consiglio comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Art. 9 ***Regolazione degli interventi***

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di

replica, si osservano le modalità del Regolamento generale del Consiglio comunale.

2. Il Presidente può autorizzare interventi da parte di componenti la Giunta o di altri soggetti invitati al Consiglio in relazione a determinati argomenti.
3. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.
4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 10 **Votazioni**

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
 - a) per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - b) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;
 - c) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:
 - accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
 - aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;
 - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
 - a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono

considerati assenti giustificati;

- b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio comunale.

Art. 11

Votazioni a scrutinio segreto²

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 12

Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
 - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.
3. La registrazione della seduta sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti; sarà conservata agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore. Resta ferma la possibilità per il singolo Consigliere di chiedere successivamente la trascrizione integrale degli interventi.

² *Si richiama l'attenzione sulla necessità di adeguati strumenti di garanzia di segretezza che dovrebbero essere soddisfatti dalla tecnologia utilizzata dalla piattaforma (a mero titolo esemplificativo, sono di ormai comune utilizzo sistemi on-line che consentono la somministrazione di questionari con risposta anonima, che appaiono utilizzabili, adeguandoli, anche a questa finalità).*

Art. 13
Sedute della Giunta, delle commissioni e capigruppo

1. Le sedute della Giunta sono segrete.
2. Il Presidente della Commissione consiliare o della Conferenza dei capigruppo può decidere se dare pubblicità alla riunione cui presiede. In caso positivo l'esito della riunione è pubblicizzato con le modalità previste per il Consiglio comunale.
3. Le convocazioni alle sedute degli organismi in questione possono avvenire con le modalità di cui all'articolo 4 ovvero in forma semplificata che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato.
4. Si osservano le misure di verbalizzazione di cui all'articolo 12.

Art. 14
Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 15
Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al Regolamento generale del Consiglio comunale, con particolare riferimento agli articoli non in contrasto con le nuove disposizioni organizzative disciplinate dal presente regolamento.

- _____;

- _____;

- _____;

- _____.

Ad esempio possono essere richiamati quelli che prevedono:

- termini di convocazione (prima e seconda convocazione);*
- termini di messa a disposizione dei documenti;*
- presentazione di ordini del giorno ed emendamenti*
- durata e ordine degli interventi;*
- ecc.*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

Oggetto: REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ TELEMATICA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA GIUNTA - APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con delibera C.C. n. _____ del _____ è stato approvato il Regolamento generale del Consiglio comunale;
- l'articolo 73, c. 1 del D.L. n. 18/2020, dispone che *«Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»*;
- lo stato di emergenza pandemico è stato prorogato al 30 aprile 2021 dal D.L. n. 2/2021 che ha modificato l'articolo 1 del D.L. n. 19/2020;

RILEVATO che la norma consente di operare in videoconferenza anche in assenza di una disciplina regolamentare, con l'intento di adottare qualunque strumento utile per consentire lo svolgimento degli organi dell'Ente e contrastare la situazione pandemica in atto;

TENUTO CONTO che l'occasione offerta dalla citata disposizione pone le condizioni per utilizzare lo strumento della videoconferenza anche in un periodo non emergenziale, nel rispetto dei medesimi principi contenuti nell'articolo 73 citato;

RITENUTO quindi che la disciplina divenga applicabile per tutte le sedute che si svolgono da remoto, mediante videoconferenza o audio conferenza, in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza, su decisione del Presidente del Consiglio comunale sentiti i Capigruppo, integrando così in via permanente il Regolamento generale, rendendosi cioè applicabile anche in tempi successivi alla cessazione dello stato di emergenza pandemico;

DATO ATTO che il principio generale che regola il funzionamento delle sedute consiliari è quello della pubblicità delle stesse, mentre la segretezza delle sedute è ammissibile quando siano trattate

questioni relative a persone e possono venir espressi giudizi sulle qualità morali o su attitudini personali;

CONSIDERATO che l'adozione di un regolamento per le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza può soddisfare le esigenze di semplificazione della partecipazione dei Consiglieri al loro ruolo pubblico e garantire una maggiore trasparenza dell'operato dell'Ente anche in condizioni diverse da quelle emergenziali;

RITENUTO pertanto di approvare un apposito Regolamento che va ad integrare quello di carattere generale già approvato dal Consiglio comunale con deliberazione_____;

VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 48, Tuel, espresso dal Dirigente/Responsabile funzionalmente competente;

RISCONTRATO che lo schema sottoposto rispetta i principi di legge e dà adeguata garanzia del rispetto delle condizioni che regolano lo svolgimento delle sedute quali riscontro del numero legale, accertamento dell'esito della votazione, verbalizzazione, ecc.

DELIBERA

- I. di approvare il Regolamento allegato, composto da n. articoli, per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto, in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza;
- II. disporre che l'efficacia del Regolamento decorre decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio (v. art. 10 preleggi, e TAR Lazio II-ter, sent. 11 marzo 2020, n. 3179);
- III. disporre la pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale, sez. «*Amministrazione Trasparente – sott. sez. Atti generali*», nonché nella sez. «*Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico*»

APPENDICE 1

Pareri del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

➤ *Parere del 4 Agosto 2020*

Sintesi/Massima

Il d.l. n.18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n.27/2020, all'art.73, c.1, legittima le sedute dei consigli e delle giunte comunali con modalità videoconferenza, richiedendo l'osservanza di misure tecniche minime per garantire la regolarità della riunione.

Testo

Un consigliere comunale ha segnalato alcune problematiche in merito alle sedute di consiglio svoltesi durante il pregresso periodo emergenziale. In particolare, in relazione alla disposizione con la quale il presidente del consiglio comunale ha disciplinato le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, gli esponenti lamentano: 1) la mancata convocazione dei capigruppo per la definizione della data, dell'orario e dell'ordine del giorno delle sedute di consiglio; 2) il mancato esercizio della possibilità di svolgere le sedute in modalità di presenza promiscua, ossia in parte presenza in aula ed in parte in videoconferenza, chiedendo, altresì, se l'ente si sia dotato di un piano di sicurezza per i consiglieri e per il pubblico presenti in aula. È stato, rilevato, infine, che non si sarebbe proceduto alla trasmissione delle sedute in streaming. Per tali circostanze l'esponente chiede alla Prefettura di assumere provvedimenti, eventualmente, ai sensi dell'art.39, comma 5, del decreto legislativo n.267/00. Al riguardo, si osserva che il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n.27, all'art.73, comma 1, legittima le sedute dei consigli e delle giunte comunali con la modalità della videoconferenza, seppure non prevista e disciplinata dal regolamento sul funzionamento dell'organo assembleare, richiedendo l'osservanza di misure tecniche minime atte a garantire la regolarità della riunione. La norma è tesa a garantire la funzionalità degli organi elettivi in condizioni di sicurezza, proprio in ragione della situazione di emergenza, ferma restando l'autonomia degli organi locali nell'individuare e disciplinare le modalità più opportune per consentire lo svolgimento delle sedute a distanza - qualora non già stabilite nel regolamento - nel rispetto dei criteri recati dalla norma. La disposizione di legge - il cui termine di vigenza è stato prorogato fino al 15 ottobre p.v. dal decreto-legge 30 luglio 2020, n.83 - lascia la "facoltà" (e, dunque, non l'obbligo) agli enti locali sulla base dell'inciso "possono riunirsi secondo tali modalità", ed è finalizzata a garantire la funzionalità degli organi elettivi (nonché delle giunte comunali) - e per analogia anche gli organismi interni ai consigli, quali le commissioni e le conferenze dei capigruppo.

Con la disposizione del 9 aprile scorso il presidente del consiglio comunale ha, infatti, disciplinato le modalità di svolgimento delle riunioni prevedendo, tra l'altro, che "la seduta può avvenire, in videoconferenza, anche senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione, ed in ogni caso, tale modalità viene indicata nell'avviso o invito di convocazione del Consiglio comunale". Pur essendo prevista nella disposizione presidenziale anche la possibilità di presenza promiscua, la determinazione del presidente del consiglio comunale di convocare la seduta esclusivamente nell'una o nell'altra forma non sembra censurabile proprio per l'ampia discrezionalità rimessa in merito allo stesso presidente del consiglio. Riguardo al mancato coinvolgimento della conferenza dei capigruppo nella definizione dei lavori del consiglio, si ritiene che l'enunciazione di principio contenuta nell'articolo 24, comma 1, dello statuto secondo cui "la Conferenza è di supporto al presidente nella definizione del calendario e nello svolgimento dei lavori del consiglio comunale", stante la sua genericità, dovrebbe trovare applicazione di dettaglio nel regolamento sul funzionamento del consiglio comunale ex art.38, comma 2, del decreto legislativo n.267/00. Ciò posto, una volta optato per la facoltà concessa dalla normativa speciale sopra citata per l'effettuazione delle sedute in modalità di videoconferenza, è rimessa alla determinazione del sindaco/presidente del consiglio l'individuazione dei "criteri di trasparenza e tracciabilità" (in sostanza, la garanzia della pubblicità come prevista dal comma 7 del richiamato art.38) ed è demandata al segretario comunale, ai sensi dell'articolo 97 del medesimo T.U.O.E.L., la certificazione della regolarità della seduta, con la garanzia di adeguata pubblicità, ove previsto, secondo le modalità individuate dall'ente. In condizioni ordinarie, la pubblicità è garantita, tra l'altro, con l'ammissione del pubblico nella sala ove si svolgono le riunioni. Tale modalità, nel persistere della fase emergenziale, è esclusa – come disposto dal presidente - (o limitata) anche nel caso di riunioni che si svolgano con la presenza fisica dei consiglieri nelle aule comunali. Le sedute in videoconferenza, proprio sulla base dei criteri di trasparenza che sono individuati dal presidente/sindaco in virtù della normativa speciale, potrebbero essere organizzate in modalità streaming in diretta o "on demand". Peraltro, per le convocazioni in modalità videoconferenza, il presidente del consiglio comunale ha comunicato che "la seduta sarà registrata ed il relativo video sarà reso disponibile nei giorni successivi sul sito dell'ente". In ogni caso, anche nell'eventualità in cui non si fosse optato per tale scelta, a garanzia della pubblicità potrebbe supplirsi all'obbligo in parola con la pubblicazione sul sito dell'ente dei relativi verbali. Ciò, alla luce anche del contenuto della sentenza n.958/2014 del 18/07/2014 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) emessa in materia di pubblicità dei lavori delle commissioni (valida, in questo caso, anche per il consiglio). Il T.A.R., infatti, in base al citato art.38, ha sostenuto che "chiunque può assistere ai lavori delle Commissioni senza doverne spiegare le ragioni ... Ne consegue che non può denegarsi al cittadino l'accesso ai verbali che sono il resoconto delle sedute delle

Commissioni". Considerato che durante le sedute consiliari o delle commissioni, di norma non è consentito al pubblico interloquire direttamente con i consiglieri partecipanti, l'esibizione successiva dei verbali soddisferebbe, dunque, le esigenze di pubblicità dei lavori come previsto dall'art.38 e la pubblicità degli atti ai sensi dell'art.10 del decreto legislativo n.267/00, nonché – come ricordato con la citata sentenza del T.A.R. Puglia n.958/2014 - l'esigenza di trasparenza dettata dall'art.1 del d.lgs. n.33/2013. Inoltre, per le sedute in presenza sembra sufficiente la previsione, come contenuta nella convocazione del 10 luglio 2020, relativa all'applicazione delle norme anticontagio che prevedono l'obbligo del distanziamento interpersonale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale personali (mascherine) sia per i consiglieri che per il pubblico presente. Infine, riguardo al richiesto intervento sostitutivo da parte del prefetto, come previsto dall'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n.267/2000, si osserva che tale potere è esercitabile solo nel caso della mancata convocazione del consiglio comunale come disciplinata dal comma 2 del medesimo articolo 39. Considerato che il presidente del consiglio comunale ha comunque convocato il consiglio comunale più volte, non sembrando che sia stata disattesa alcuna richiesta, né che sia stata omessa alcuna convocazione resa obbligatoria per legge (peraltro non segnalata dagli esponenti), non si configurano i tassativi presupposti previsti dalla norma ai fini dell'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

➤ *Parere del 13 Agosto 2020*

Sintesi/Massima

In contesto di pandemia da covid-19, la scelta della modalità di riunione e la fissazione dei criteri di tracciabilità e di trasparenza sono rimessi alle determinazioni del presidente del consiglio comunale.

Testo

Un consigliere comunale ha segnalato la mancata adesione da parte del presidente del consiglio comunale alla pregressa istanza - avanzata da tutti i consiglieri della minoranza – con cui veniva chiesto di riattivare le sedute di consiglio comunale in modalità di presenza fisica, anziché "da remoto". In particolare, nell'esposto viene rappresentato che tale esigenza segnalata dai consiglieri è motivata dalla circostanza che per la discussione di taluni complessi argomenti – nello specifico "il regolamento urbanistico" - è necessaria l'esposizione di cartografie voluminose e di altro materiale di complemento. Analoga difficoltà per la discussione non in presenza era stata manifestata in merito alla seduta del consiglio indetta per l'approvazione della deliberazione di assestamento di bilancio. Al riguardo della questione sottoposta, si osserva che il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n.27, all'art.73, comma 1, legittima le sedute dei consigli

e delle giunte comunali con la modalità della videoconferenza, seppure non prevista e disciplinata dal regolamento sul funzionamento dell'organo assembleare, richiedendo l'osservanza di misure tecniche minime atte a garantire la regolarità della riunione. La norma, che testualmente prevede che le sedute dei consigli possono svolgersi in videoconferenza "nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio", demanda all'autonomia degli organi locali l'individuazione e la disciplina delle modalità più opportune per consentire lo svolgimento delle sedute a distanza - qualora non già stabilite nel regolamento - nel rispetto dei criteri recati dalla norma stessa. La disposizione di legge - il cui termine di vigenza è stato prorogato dall'articolo 1, comma 3, punto 16, dell'allegato del decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, a causa del persistere del rischio di contagi - lascia la "facoltà" (e, dunque, non l'obbligo) agli enti locali sulla base dell'inciso "possono riunirsi secondo tali modalità" – di scegliere per le sedute degli organi collegiali il sistema di videoconferenza in luogo della presenza fisica ed è finalizzata a garantire la funzionalità degli organi medesimi - e per analogia anche degli organismi interni ai consigli, quali le commissioni e le conferenze dei capigruppo, garantendo, al contempo, che le riunioni si tengano in condizioni di sicurezza. Con atto del 31 luglio scorso il presidente del consiglio comunale ha disposto la proroga delle misure organizzative fino al 15 ottobre 2020 per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute consiliari approvate con proprio provvedimento n.1/2020, in applicazione del differimento della vigenza della norma introdotta dal citato D.L. n.83/2020. Occorre ribadire che la legge lascia al presidente del consiglio comunale il compito di fissare previamente i criteri di trasparenza e tracciabilità, disponendo solo in maniera generica che gli organi collegiali possono riunirsi con tale modalità. È demandata, quindi, alle singole amministrazioni, sulla base anche di valutazioni correlate alla situazione del proprio territorio rispetto al rischio specifico, la facoltà di prevedere le riunioni in videoconferenza. Da quanto sopra consegue che è rimessa alla valutazione del presidente anche l'opportunità di condividere con la maggioranza del consiglio comunale, per il tramite della conferenza dei capigruppo, in ragione della complessità degli argomenti da sottoporre all'approvazione del consiglio, la modalità da prescegliere, fermo restando che, nel caso in cui si opti per quella in presenza, dovranno essere garantite le misure di sicurezza prescritte ed idonee a prevenire e contrastare il rischio di contagio. Nel senso sopraindicato potrebbe deporre, seppure in via analogica, l'articolo 15, comma 6, dello statuto comunale, dove si prevede che il consiglio comunale si riunisca di regola nella sede del comune, e che, se specifiche circostanze lo richiedano, il presidente del consiglio comunale, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, possa stabilire che la riunione abbia luogo in sede diversa. Allo stesso modo l'art.51, comma 3, del regolamento consiliare, stabilisce che "il consiglio può riunirsi in via straordinaria ed eccezionale fuori dalla propria sede per decisione del Presidente, sentiti i vice presidenti, o quando lo decida la

Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari". Quanto sopra, fermo restando che, nella vigenza della disposizione emergenziale, la scelta della modalità di riunione e la fissazione dei criteri di tracciabilità e di trasparenza sono rimessi alle determinazioni del presidente dell'organo, cui parimenti compete valutare l'opportunità di condividere previamente o meno con la conferenza dei capi gruppo, seduta per seduta, se tenerla in presenza o da remoto.

➤ ***Parere del 10 Novembre 2020***

Sintesi/Massima

Si ritiene che il divieto da parte dei singoli consiglieri comunali di esporre in aula bandiere ritraenti i simboli di partito o dei gruppi consiliari debba operare anche per le sedute tenute da "remoto".

Testo

Un consigliere comunale ha chiesto se possano essere utilizzate, in seduta del consiglio comunale svolta in modalità telematica, bandiere ritraenti simboli di partito o del proprio movimento di appartenenza, accertato che il regolamento consiliare nulla dice in merito. Al riguardo, si osserva che il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n.27, all'art.73, comma 1, legittima le sedute dei consigli e delle giunte comunali con la modalità della videoconferenza, seppure non prevista e disciplinata dal regolamento sul funzionamento dell'organo assembleare, richiedendo l'osservanza di misure tecniche minime atte a garantire la regolarità della riunione. La norma prevede testualmente che le sedute dei consigli possono svolgersi in videoconferenza "nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente". La legge che ha introdotto la possibilità di partecipare "da remoto" alle sedute consiliari richiede, dunque, esclusivamente l'applicazione di sistemi che garantiscano l'accertamento dell'effettiva identità dei partecipanti sulla base dei criteri individuati dal presidente del consiglio, nulla disponendo in ordine alla relativa ambientazione che, ovviamente, deve essere decorosa. Il regolamento del comune in oggetto, all'articolo 33, comma 2, si limita a prevedere il richiamo del presidente del consiglio nei confronti del consigliere che turbi l'ordine o che pronunci parole sconvenienti. Ciò posto, considerato che le sedute del consiglio in videoconferenza sono una riproposizione virtuale del consiglio tenuto in presenza, dove non appare consentita, da parte dei

singoli consiglieri comunali, l'esposizione in aula di bandiere che ritraggono i simboli di partito o dei gruppi consiliari, si ritiene che tale divieto dovrebbe operare per le sedute tenute da "remoto". In ogni caso, pure la disciplina di tali specifici profili dovrebbe trovare adeguata copertura regolamentare da parte del comune, in sede di regolamento per il funzionamento del consiglio, qualora contempli in via ordinaria la possibilità di tenere le riunioni dell'organo in videoconferenza, ovvero nella regolamentazione provvisoria demandata al presidente del consiglio o, ove non istituito, al sindaco, dal citato art.73 del D.L. n.18 del 2020.

APPENDICE 2

**Circolare del 27 ottobre 2020 del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale
per le Autonomie - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

Roma, 27 ottobre 2020

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, per conoscenza

AL GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Ulteriori
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Applicabilità alle sedute di giunta e consiglio comunale.

Sono pervenute alcune richieste di parere in merito all'applicabilità alle riunioni degli organi collegiali degli enti locali della disposizione di cui all'art. 1, lett. d), punto 5, del D.P.C.M. 18 ottobre 2020, con la quale si stabilisce, tra l'altro, che *“nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza salvo la sussistenza di motivate ragioni”*.

A riguardo della questione interpretativa sottoposta si rassegnano le sotto estese considerazioni.

Come noto l'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1 ha stabilito che *“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”

Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, all'art. 1 comma 3, ha disposto la proroga al 15 ottobre 2020 delle disposizioni indicate nell'allegato al decreto stesso. Tra le norme prorogate è compreso anche l'art 73 citato.

Infine, il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125, in corso di conversione, all'art. 1 comma 3, ha modificato l'art. 1 comma 3 lettera a) del citato D.L. n. 83/2020 sostituendo le parole “15 ottobre 2020”, con “31 gennaio 2021”

Pertanto fino a tale data è vigente la previsione di cui al citato art. 73 e le riunioni degli organi collegiali possono essere tenute in modalità da remoto anche se non disciplinate dal relativo regolamento.

E' intervenuto successivamente il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, con il quale, come già precisato, viene stabilito che nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. Tale previsione è stata confermata da ultimo nell'art. 1, comma 9), lettera o) del D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

Ad avviso di questo Dipartimento nell'espressione “riunioni delle pubbliche amministrazioni” non sembrano annoverabili quelle degli organi collegiali di promanazione elettiva. Infatti, vanno tenuti presenti, ai fini della individuazione del perimetro applicativo della disposizione introdotta dal menzionato D.P.C.M. 18.10.2020, i principi di separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle di gestione attraverso cui si svolge l'azione della pubblica amministrazione degli enti locali. Ai consigli e alle giunte di questi ultimi sono, evidentemente, attribuite esclusivamente funzioni deliberative nonché di indirizzo e di controllo.

Conseguentemente, la disciplina emergenziale cui deve farsi riferimento al fine di stabilire le modalità con le quali possono svolgersi tali riunioni, resta quella recata nella disposizione del menzionato art. 73, che dà facoltà agli enti locali di tenere le sedute con la modalità della videoconferenza, anche laddove ciò non sia previsto dal relativo regolamento di funzionamento dell'organo collegiale, purché sia assicurata l'osservanza delle misure tecniche indicate nella medesima disposizione, idonee a garantire la trasparenza, la tracciabilità, la pubblicità e la regolarità della riunione, attraverso la regolamentazione provvisoria demandata al presidente del consiglio, ove previsto, o al sindaco.

Ciò posto, in considerazione dell'attuale andamento della diffusione del contagio da COVID-19, fermo restando che non si riscontra un obbligo normativo, l'ente locale deve valutare con attenzione l'opportunità di tenere le sedute dei consigli e delle giunte, così come le riunioni degli organismi interni ai consigli, quali le commissioni e le conferenze dei



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

capigruppo, da remoto e non in presenza, assicurando la pubblicità della seduta degli organi assembleari.

Va, infine, rammentato che, nel caso in cui non si ricorra alla modalità della videoconferenza e la riunione si svolga in presenza, devono essere messe in atto tutte le misure anticontagio che prevedono l'obbligo del distanziamento interpersonale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale personali sia per i partecipanti alla seduta che per il pubblico eventualmente ammesso ad assistervi.

Le SS.LL. vorranno partecipare il contenuto della presente circolare agli enti locali delle rispettive province.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Sgaraglia